

Oggetto: adeguamento Circolare ministeriale 300/a/89880/09108/44 del 17/07/09.

Con la presente avvisiamo tutti i mittenti che è stato stabilito il contenuto della “scheda di trasporto” ed il relativo modello da utilizzare. La scheda di trasporto (o documenti equipollenti) è obbligatoria a far data del 19 luglio 2009, essendo avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il giorno 04 luglio 2009 al nr. 153.

La scheda di trasporto è stata prevista dalle recenti modifiche alla riforma dell'autotrasporto (D.Lvo 286/2005) al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza della circolazione stradale e per favorire le verifiche sul corretto esercizio delle attività di autotrasporto. Permette infatti di risalire ai diversi soggetti della filiera del trasporto, cui sono imputabili le responsabilità condivise previste dall'articolo 7 del Decreto nr. 286.

Ricordiamo che la scheda del trasporto è un documento residuale, è obbligatoria solo in assenza di documenti sostitutivi o equipollenti vale a dire, il contratto redatto in forma scritta. Possono considerarsi documenti equivalenti anche il d.d.t. (bolla di accompagnamento) ed il c.m.r. (lettera di vettura internazionale)

**purché compilati ed integrati con tutte le informazioni contenute nella scheda di trasporto.**

La scheda di trasporto deve essere compilata a cura del committente (o per delega da parte del mittente) e deve essere conservata a bordo del veicolo da parte del vettore .

**Esenzioni:** le disposizioni sulla scheda di trasporto non si applicano al trasporto di merci a collettame, cioè quelle effettuate mediate un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto.

Erbusco li 21 luglio 2009